



R.G. TRIB. FED. 06/2021

(Proc. P.A. 07/2021)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente

Avv. Simone Colla - Componente Relatore

Per decidere in ordine al deferimento a carico del Sig. **Marco FARINA** in ordine ai comportamenti analiticamente indicati nell'atto di incolpazione (cui si fa integrale rinvio, essendo atto del procedimento, conosciuto dall'interessato) tenuti in violazione delle seguenti disposizioni:

- Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia Federale FISE (d'ora in avanti per brevità anche "RGF") il quale prevede che *"costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/ o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati"*;

In particolare, il procedimento prendeva avvio da una segnalazione della sig.ra Silvana Piantanida, quale Presidente del Centro Ippico "La Ghiandaia", in merito al mancato pagamento da parte del Sig. Marco Farina degli oneri di scuderizzazione riferiti alla cavalla "Inette DW", per il periodo compreso tra il 22 gennaio 2020 ed il 23 novembre 2020.

* * * * *



La Procura Federale depositava atto di deferimento il 13 maggio 2021. Il Presidente del Tribunale Federale fissava, ai sensi dell'art. 48 R.G. FISE, l'udienza di trattazione per la data del 4 giugno 2021, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. b)* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f)*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale.

Il Sig. Farina si costituiva a mezzo del proprio difensore, Avv. Giada Colotti del Foro di Milano, con memoria difensiva del 27 maggio 2021. Con note di trattazione scritta del 3 giugno 2021 la difesa del Deferito chiedeva il rigetto di ogni addebito; nel merito ed in via subordinata l'applicazione della sanzione meno afflittiva, considerata l'assenza di precedenti, la condotta collaborativa e la tenuità del danno assertivamente cagionato. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova orale per interpellato e per testi.

Con note di trattazione del 31 maggio 2021 la Procura Federale chiedeva l'applicazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) RGF, nonché dell'ammenda nella misura di € 1.000 ovvero la sanzione disciplinare maggiore o minore ritenuta di Giustizia.

All'udienza del 4 giugno 2021 il Tribunale, non ritenendo la necessità ai fini del decidere di ulteriore attività istruttoria e ritenendo le prove testimoniali richieste dalla difesa dell'incolpato irrilevanti ai fini del decidere e non risultando pervenute istanze di trattazione partecipata da remoto, assumeva il procedimento in decisione assegnando alle parti i termini per note conclusive e repliche.

MOTIVI

In primo luogo, occorre premettere che questo Tribunale ritiene che l'Organo Giudicante debba raggiungere il proprio convincimento sulla scorta di una valutazione globale del quadro istruttorio, tenuto conto dei parametri di valutazione ormai consolidatisi anche in seno alla Giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI (*ex multis* le Decisioni n. 93/2017; n. 6/2016 e n. 34/2016) in base ai quali, nel procedimento sportivo per l'accertamento della responsabilità del tesserato/affiliato è ritenuto sufficiente che il convincimento dell'Organo Giudicante sia fondato su un criterio che risulti superiore alla mera valutazione di probabilità, pur restando inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio.



In secondo luogo, si ritiene che il procedimento debba essere definito sulla base di considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, devono concentrarsi sui soli profili ritenuti rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente ogni risultanza processuale ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende basare il proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente disattesa ogni altra tesi, argomento, rilievo e circostanza che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (in tal senso Cass. Civ. n. 24542/2009; Cass. Civ. n. 8767/2011).

Tanto premesso e precisato, si osserva quanto segue.

Il presente procedimento nasce dalla segnalazione della Sig.ra Silvana Piantanida, quale Presidente del Centro Ippico "La Ghiandaia" di Borgo Ticino (NO) in merito al mancato pagamento da parte del deferito Sig. Marco Farina degli oneri di scuderizzazione per la cavalla di sua proprietà "Inette DW", nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2020 ed il 23 novembre 2020, per complessivi € 12.620,00.

Le risultanze istruttorie non consentono di affermare la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti tali da poter affermare la sussistenza di una responsabilità in capo al Deferito per le condotte ascrittegli.

Nella ricostruzione che la Procura Federale ha trasfuso nel proprio atto di deferimento, la circostanza del mancato pagamento da parte del Farina degli oneri di scuderizzazione relativi alla cavalla Inette DW si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni rese in tal senso dalla Sig.ra Silvana Piantanida in qualità di Presidente del centro ippico che se ne afferma creditore. La stessa segnalante ha dichiarato alla Procura Federale di aver *inviato tutti i mesi* al Deferito il totale delle spese da lui dovute, senza mai ricevere alcunché.

Le asserzioni della Sig.ra Piantanida non appaiono sufficientemente dimostrate. Anzitutto non vi è la prova del fatto che il Centro Ippico abbia inviato tutti i mesi al Sig. Farina il totale delle spese di



scuderizzazione relative alla cavalla Inette DW, né che vi sia stata una pattuizione circa l'ammontare del prezzo di tale prestazione, risultando in atti una sola richiesta di pagamento riferita al totale degli oneri pretesi, ma inviata al Sig. Farina in data 5 dicembre 2020, epoca in cui (fatto pacifico) l'animale era già stato trasferito presso un altro maneggio.

Soprattutto, l'omesso pagamento è stato radicalmente contestato dal Deferito, che nelle proprie difese ha prospettato un quadro assai diverso e ben più articolato di quello esposto dalla segnalante e, conseguentemente, dalla Procura Federale.

Il Sig. Farina ha infatti riferito dell'esistenza di un "patto" relativo alla cavalla Inette DW, intervenuto tra il medesimo ed il Sig. Fabrizio Ambrosetti, istruttore del Centro Ippico La Ghiandaia nonché figlio della sua Presidente, Sig.ra Piantanida. Il patto in questione prevedeva che il Farina si incaricasse di acquistare la cavalla, ma che poi la stessa venisse impiegata nelle competizioni dall'amazzone Melissa Ambrosetti, figlia dello stesso Ambrosetti e nipote della Sig.ra Piantanida. Nell'ambito di un siffatto accordo, nulla sarebbe stato dovuto al Centro Ippico per la scuderizzazione dell'animale.

A riprova della non debenza, il Farina ha inoltre fatto presente che nello stesso periodo in cui la cavalla Inette DW era scuderizzata presso il Centro Ippico "La Ghiandaia", si trovavano nel medesimo Circolo altri due animali di sua proprietà: dapprima il pony "Coolaney", poi rimpiazzato (nel febbraio 2020) dal cavallo "Aki Boy". E per questi ultimi, a differenza di Inette DW, gli oneri di scuderizzazione erano sempre stati versati.

Anche la forma del pagamento degli oneri riferiti a Coolaney ed Aki Boy riveste un ruolo preminente nella vicenda, considerato che essi non venivano versati direttamente nelle casse del Centro Ippico "La Ghiandaia", bensì sul conto corrente del Sig. Fabrizio Ambrosetti, e ciò su indicazione della Sig.ra Stefania Buffoni, segreteria del Circolo nonché moglie dell'Ambrosetti e nuora della Piantanida.

A parere di questo Collegio è inoltre significativo -in termini presuntivi- anche il fatto che la segnalazione della Presidente del Circolo La Ghiandaia fosse riferita al mancato pagamento degli oneri di scuderizzazione per la sola cavalla Inette DW, mentre nulla ha rilevato la stessa segnalante per quelli



relativi agli equidi Coolaney ed Aki Boy, che nello stesso periodo non risultano ugualmente versati nelle casse del circolo, bensì sul conto personale dell'Ambrosetti.

Dal quadro istruttorio fornito dal deferito emergono aspetti significativi ai fini del decidere. E' documentalmente provato che gli oneri per la scuderizzazione degli equidi Coolaney ed Aki Boy venivano regolarmente corrisposti tramite bonifico bancario sul conto corrente del Sig. Fabrizio Ambrosetti; è ugualmente provato che tale "delegazione di pagamento" avveniva su indicazione della segretaria del centro Ippico La Ghiandaia, moglie dell'Ambrosetti e che la cavalla Inette DW veniva effettivamente montata da sua figlia.

Considerato il contesto "familiare" del Centro Ippico La Ghiandaia anche sotto il profilo tecnico-organizzativo (che vede la Presidente essere madre dell'Istruttore nonché suocera della Segretaria che cura le riscossioni) ed in assenza di ulteriori elementi atti a confutare la contraria tesi del Deferito e fornire -nel rispetto degli ordinari principi regolatori dell'onere della prova- un'indicazione certa quanto all'esistenza del credito sul cui mancato pagamento si dovrebbe fondare un provvedimento di condanna, deve darsi accesso in termini di congruenza e verosimiglianza alle eccezioni mosse dal Deferito.

Difatti, se pure è vero che non vi è in atti una prova documentale del "patto" che sollevava il Farina dal pagamento degli oneri di scuderizzazione della cavalla Inette DW, è altrettanto vero che tutti gli elementi "indiretti" offerti dal Deferito portano a ritenere la sua eccezione di inesistenza del credito del tutto verosimile e coerente con il quadro istruttorio.

Non essendovi sufficiente prova dell'esistenza di un debito del Farina verso il Centro Ippico "La Ghiandaia" non può, conseguentemente, ritenersi compiuto l'illecito oggetto di deferimento.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, rigetta il deferimento del Sig. Marco Farina.



Federazione Italiana Sport Equestri

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed all'incolpato, curandone l'immediata esecuzione e la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 30 luglio 2021

f.to **Presidente:** Avv. Valentina Mazzotta

f.to **Componente:** Avv. Pierfrancesco Viti

f.to **Componente Relatore:** Avv. Simone Colla